



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 34 DEL 29/03/2018

OGGETTO : PRESA D'ATTO CON RISERVA DEL PEF SERVIZIO RIFIUTI URBANI DI ATERSIR E APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2018. CONTESTUALE PROROGA AL 31.12.2018 ART. 17 COMMA 6 AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 55 DEL 9.4.2014 E SS.MM.II..

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 21.02.2018, acquisito al prot. gen. del Comune n. 7821 del 01.03.2018, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio Comunale di Imola e la nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari, della dott.ssa Adriana Cogode, a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

- considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 207 in data 22.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e con delibera di Consiglio Comunale n. 138 in data 28/09/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, aggiornato con deliberazione C.C. n. 203 del 22.12.2017 - (D.Lgs n. 118/2011 - D.Lgs n. 126/2014);

- con delibera della Giunta Comunale n.5 del 9.1.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Parte contabile (art.169 - D.Lgs. n. 267/2000);

- visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 639 (modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208) ai sensi del quale *"...È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. ..."*;

- richiamata la nota ANCI del 7/12/2016 che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 e dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 conferma che l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno di competenza deve avvenire entro il termine fissato dalla normativa per l'approvazione del bilancio di previsione che risulta differito al 31/3/2018 per l'esercizio 2018 (D.M. 9/2/2018);

- visto che l'art. 1 c. 37 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di stabilità 2018) consente per il 2018 aumenti tributari esclusivamente per la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- richiamati, in particolare i commi 641 e successivi del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono la regolamentazione della TARI;
- visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione CC. n. 55 del 9.4.2014 e successivamente modificato ed integrato;
- richiamate, in particolare, le disposizioni previste dal già citato art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i ai seguenti commi:
 - al comma 651, ai sensi del quale “... *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ...*” ;
 - al comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ...*” ;
 - al comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*” ;
 - al comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*” ;
- visto il comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 che prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in riferimento a quanto previsto dalle linee guida elaborate dal MEF per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L.147/2013, di avvio del meccanismo nell'anno 2018;
- visto il DPR n. 158/1999 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;
- considerato che, per effetto dell'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 e della legge regionale n. 23/2011, nella Regione Emilia-Romagna Atersir ha competenza relativa all'approvazione del piano economico finanziario della gestione rifiuti;
- preso atto dell'estratto tabellare del Piano Economico Finanziario 2018 (mantenuto agli atti della presente), approvato con delibera Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 19 del 19 marzo 2018 ai sensi dell'art. 7 – comma 5. lettera c) – della legge Regionale n. 23/2011 (non ancora pubblicata dall'Agenzia regionale Atersir e non ancora ricevuta), malgrado le contestazioni e riserve sollevate dal Comune di Imola con nota p.g. n. 8466 trasmessa ad Atersir il 7/3/2018 (allegato A);
- considerato che la presente deliberazione viene adottata senza alcuna acquiescenza ed esclusivamente ai fini dell'indicazione del costo del servizio, e che il Piano Economico finanziario viene approvato dall'Agenzia regionale Atersir al netto dell'IVA e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante l'applicazione della Tari, ai fini dell'approvazione tariffaria, deve essere integrato con specifiche voci aggiuntive nei termini sotto riportati:

COSTI COMUNI:

- *i costi d'accertamento/riscossione/contenzioso denominati CARC;*

COSTI COMUNI DIVERSI:

- l'accantonamento al fondo svalutazione crediti è volto a preservare gli equilibri economici e garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. In relazione all'accantonamento al Fondo svalutazione crediti, da inserire nell'ambito dei costi comuni diversi, l'Ente fa riferimento ai criteri previsti dalle regole contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e al principio contabile All.4/2 e successive modificazioni. L'importo determinato è da intendersi come limite massimo e verrà ridotto in occasione della cancellazione per inesigibilità dei crediti, ovvero a seguito della riscossione degli stessi. In quest'ultimo caso le relative somme costituiranno sopravvenienze attive da ridurre dai costi nell'esercizio in cui si manifesteranno.

- sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante l'applicazione della Tari, così come comunicati da Hera spa;

- rimborsi pagati dal Comune per anni pregressi, già anticipati con risorse comunali e previsti per l'anno in corso;

e detraendo:

- gli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla Tari (quota riconosciuta al comune a titolo di Incentivo Servizi - LFB1 sui CCD del PEF 2018);

- contributo ministeriale per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche;

- le entrate riscosse a titolo di recupero evasione tares e tari nell'anno 2017

che portano ad un totale complessivo di € 10.893.974 (c.d. totale montante) finalizzato a formare la base di riferimento per la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 tali da coprire integralmente, con l'entrata TARI, i costi sostenuti, e precisamente:

Voci di calcolo	Importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	9.197.872,41	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
quota terremoto (fuori campo IVA)	24.024,81	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	89.273	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	532.161	Contratto Hera gestione tari 2018+ trasferimenti NCI per attività recupero e gestione amm.va + incarichi legali
Quota servizi comunali a gestione diretta	0,00	
Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo)	- 76.033,00	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)	9.767.298,22	Totale costi sostenuti
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	673.745	6,45% alla previsione di entrata di competenza
Scontistica utenze dom.e utenze non dom.	448.320,90	Stimato su consuntivi 2017
Contributo MIUR	- 50.475,43	Dato miur nov. 2017

Rimborsi congruagli esercizi pregressi	186.318,30	Stimato a bilancio previsione
Maggiore incasso tares 2013 a seguito attività recupero evasione anno 2017	-131.233,18	Dato conseguito da rendiconto al 31/12/2017, al netto costi recupero
TOTALE voci aggiuntive al PEF	1.126.675,59	
TOTALE GENERALE – Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	10.893.973,81 Arr. € 10.893.974	

- dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- dato atto che:

- ai fini della determinazione della somma finale denominata “Montante” viene inserita la voce “Scontistica”, che tiene conto delle quantità di raccolta differenziata raccolta e conferita nel Comune e degli importi unitari approvati dall'Amministrazione Comunale con istruttoria del competente Ufficio Ambiente unitamente al gestore del servizio raccolta rifiuti, come riportate nell'allegato B al Regolamento TARI;

- ai sensi dell'art.1 comma 662 e 663 della Legge n. 147/2013 i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano e detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI adottato con deliberazione C.C. n. 55 del 9.04.2014, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

- ai sensi dell'art. 1, comma 646 della citata Legge n. 147/2013, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

- preso atto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, allegato a) - determinate sulla base del Piano Finanziario, dell'IVA, dei CARC, del costo dell'insoluto, della scontistica/riduzioni concesse all'utenza, al netto dei contributi da Miur - , considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

- ritenuto opportuno determinare le tariffe TARI 2018 tenendo conto della ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche come comunicate dal gestore, in termini percentuali sul gettito complessivo, pari al 57 % per le utenze domestiche e pari al 43 % per le utenze non domestiche, della ripartizione fra costi fissi e variabili del Piano Economico Finanziario 2017 applicato dal gestore nella misura del 30,43 % di costi fissi e del 69,57 % di costi variabili, e vista l'elaborazione di Hera S.p.A. – attuale Gestore del Servizio Rifiuti e concessionario del servizio di riscossione della tassa, per conto del Comune – effettuata sulla scorta dell'ultima banca dati disponibile TARI;

- precisato che i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche - sono stati confermati, analogamente all'anno 2017, rispetto a quelli applicati nella previgente TIA;
- dato atto che:
 - ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato in misura pari al 5% dell'importo della TARI, così come deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna;
 - il tributo provinciale, quantificato nell'importo stimato di € 500.000, sarà incassato dal soggetto gestore della TARI unitamente alla tassa sui rifiuti medesima, versato al Comune il quale provvederà al riversamento alla Città Metropolitana;
 - preso atto di quanto previsto all'art. 1 della L. 147/2013 che al comma 691 – come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) D.L. 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 – prevede per i Comuni la possibilità di avvalersi per la riscossione e accertamento della Tari degli stessi soggetti ai quali risulta affidato nel 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
 - considerato che l'ufficio tributi (associato al Nuovo Circondario Imolese dall'1/1/2012) è attualmente privo delle risorse umane e strumentali sufficienti per fronteggiare la gestione diretta del tributo TARI e che pertanto con delibera di C.C. n. 196 del 15/12/2016 è stata affidata per l'anno 2017/2018 la riscossione del tributo TARI all'attuale Gestore HERA SPA e che il medesimo agisce come concessionario del servizio di riscossione della tassa, per conto del Comune;
 - considerato che nella costruzione del montante per la determinazione delle tariffe TARI 2018 concorrono le seguenti voci:
 - Piano economico finanziario – costi del Gestore e costi del Comune così come approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n° 9 del 19/3/2018;
 - Costo richiesto da Hera spa come corrispettivo per l'attività di gestione del tributo in questione per l'anno 2018, che è pari € 312.659 + IVA (22%);
 - Costo previsto per recupero evasione fiscale e riscossione coattiva Tares/Tari previsto per il Comune di Imola per un importo pari ad € 120.000,00, comprensivo di IVA (22%), così come da previsione di bilancio, attività affidata a Municipia spa con determinazione dirigenziale del NCI n° 555 del 10/11/2014;
 - Costo previsto per attività di patrocinio legale in relazione all'attività di recupero evasione fiscale Tares/Tari per € 5.000 e per € 25.717 per impegno attività amministrativa diretta;
 - Decurtati i contributi da Miur, della quota riconosciuta al Comune a titolo d'Incentivo Servizi - LFB1sui CCD del PEF 2018 e delle somme recuperate a titolo di evasione tares e tari anni pregressi da omessa/infedele denuncia;
 - Costo presunto stimato da Hera Spa per scontistica/riduzioni concesse all'utenza;
 - Rimborsi Tari pagati per anni pregressi, già anticipati con risorse comunali e previsti per l'anno in corso;
 - Accantonamento al fondo svalutazione crediti;
 - considerato che il Comune non può in alcun caso esimersi dall'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti entro i termini prescritti, pur richiamando le contestazioni del Comune di Imola

- riassunte nella citata nota prot. gen. n. 8466 del 7/03/2018 inoltrate al competente organo Atersir in data 7/3/2018 e ribadite in sede di Consiglio Locale Atersir;
- evidenziato che la presente delibera e l'approvazione ivi recata riguardano esclusivamente le tariffe del servizio rifiuti, e che esse vengono adottate con espressa riserva di ogni più ampia contestazione, anche davanti ai competenti organi giurisdizionali, del PEF 2018 e dei suoi contenuti, cui non si dà pertanto alcuna acquiescenza;
 - richiamata, infine, la deliberazione C.C. n. 150 del 9.11.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Misure per favorire la competitività del territorio imolese e l'occupazione – proroga al 31.12.2018" con la quale vengono prorogati al 31.12.2018 gli indirizzi relativi alle misure agevolative già espresse con deliberazione C.C. n. 111 del 25.6.2014 in ordine ad IMU e TARI per le imprese di nuovo insediamento, misure che sono state recepite, per quanto riguarda al tributo locale TARI, con l'approvazione dell'**Art. 17 comma 6** per le Imprese di nuovo insediamento del vigente regolamento comunale TARI per i primi tre anni dalla data di insediamenti a carattere produttivo o commerciale avviati dal 1.1.2015 al 31.12.2017 (cfr. deliberazione C.C. n. 169 del 15/10/2014);
 - ritenuto, conseguentemente, di adeguare l'art. 17 comma 6 **Esenzioni** sostituendo alle lettere a) e b) del comma 6, la scadenza 31.12.2017 con la scadenza **31.12.2018**, fermo restando ogni altro contenuto;
 - visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - visto il Decreto Ministero Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. 38 del 15.2.2018) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2018;
 - ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
 - visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;
 - attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne disporre in termini utili per l'elaborazione della prima rata tari 2018;
 - dato atto che è stato acquisito per gli aspetti di competenza il parere favorevole del Dirigente del Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente;
 - acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Servizio Ragioneria e Controllo Associati in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 - visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

- con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Simonetta D'Amore;

DELIBERA

1) di prendere atto ai soli fini della approvazione delle tariffe entro i termini di legge, senza alcuna acquiescenza e con ogni riserva di contestazione giudiziale e stragiudiziale relativamente al Piano Economico-Finanziario nella sua globalità, anche con riferimento alla nota delle osservazioni rilevate dal Comune di Imola con nota prot.gen. n. 8466/2018 agli atti e durante le sedute del Consiglio locale di Atersir, dei dati contabili inerenti al PEF 2018, trasmessi al Comune per estratto tabellare nei termini di cui in premessa e mantenuti agli atti, così come approvato da Atersir con delibera di Consiglio d'Ambito n. 19 del 19/03/2018 (non ancora pubblicata dall'Agenzia regionale Atersir e non ancora ricevuta);

2) di approvare, con la stessa riserva di cui al punto 1, al fine di coprire integralmente i costi sostenuti nei termini sotto riportati, il "montante" da assumersi a base dell'articolazione tariffaria TARI 2018, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto, come di seguito indicato:

Voci di calcolo	Importo	Note
Totale PEF (netto quota terremoto e quota Fondo L.R. n°16/2015) compresa IVA 10%	9.197.872,41	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
quota terremoto (fuori campo IVA)	24.024,81	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
quota Fondo L.R. n°16/2015 (fuori c.iva)	89.273	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
CARC stimato (attività ordinaria + recupero e contenzioso) compresa IVA 22%	532.161	Contratto Hera gestione tari 2018+ trasferimenti NCI per attività recupero e gestione amm.va + incarichi legali contenzioso
Quota servizi comunali a gestione diretta	0,00	
Fondo incentivante LFB1 Ater sir (negativo)	- 76.033,00	Da estratto tabellare PEF ricevuto da Atersir
TOTALE (servizio + quote fondi + CARC)	9.767.298,22	Totale costi sostenuti
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	673.745	6,45% alla previsione di entrata di competenza
Scontistica utenze dom.e utenze non dom.	448.320,90	Stimato su consuntivi 2017
Contributo MIUR	- 50.475,43	Dato miur nov. 2017
Rimborsi conguagli esercizi pregressi	186.318,30	Stimato a bilancio previsione
Maggiore incasso tares 2013 a seguito attività recupero evasione anno 2017	-131.233,18	Dato conseguito da rendiconto al 31/12/2017, al netto costi recupero
TOTALE voci aggiuntive al PEF	1.126.675,59	
TOTALE GENERALE – Montante Base PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	10.893.973,81 Arr. € 10.893.974	

3) di approvare – con riserva di ulteriori determinazioni ove ne ricorreranno le condizioni in relazione a quanto esposto ai precedenti punti 1 e 2 – l’articolazione tariffaria TARI 2018, determinata con riferimento alla banca dati risultante al 31.12.2017 dal gestore Hera s.p.a, – allegato sub 1) alla presente, quale parte integrante e sostanziale, derivante dall’importo di cui al punto 2) del presente dispositivo (montante a base articolazione tariffaria a copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018) - distinta per:

- a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero dei componenti il nucleo familiare),
- b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d’attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,
- c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

4) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera S.p.A.;

5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna – Atto n. 52 del 15/3/2017;

6) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;

7) di sostituire, per le motivazioni in premessa riportate, le indicazioni di scadenza al 31.12.2017 di cui alle lettere a) e b) del comma 6, art. 17 Esenzioni riferite alle imprese di nuovo insediamento del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI con la scadenza **31.12.2018**, fermo restando ogni altro contenuto;

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Adriana Cogode

(atto sottoscritto digitalmente)

LA SEGRETARIA GENERALE

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)